



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 8/2014

Sommario

Premessa	2
La proroga del 770 “sposta” il ravvedimento sulle ritenute fiscali	2
Rimborsi più rapidi dall’Agenzia con accredito diretto sul conto corrente	2
Indagini finanziarie solo con anomalie significative	3
Sindaci delle S.r.l. al test della revoca	3
Bilancio più “sicuro” se segue i principi contabili O.I.C.	4

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

E: info@ctladvisory.com - W: www.ctladvisory.com - Int. Desk: +39 06.92956455

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. iscrizione/C.F./P.IVA 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese appena trascorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

La proroga del 770 “sposta” il ravvedimento sulle ritenute fiscali

Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 471/97, chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto ad una sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto, che si va ad aggiungere, eventualmente e per espressa disposizione normativa, alla sanzione del 30% dell’importo della ritenuta non versata¹.

Il ravvedimento, come regola generale, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa. Conseguentemente, se il termine per la presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta viene prorogato, “slitta” anche il termine per il ravvedimento operoso. Pertanto, grazie alla proroga al prossimo 19 settembre per la presentazione del Modello 770, i contribuenti che hanno omesso il versamento delle ritenute per l’anno 2013 sono ancora in tempo per fruire del ravvedimento, *ex art.* 13 del D. Lgs. n. 472/97, posto che esso, come anticipato, deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta relativa all’anno in cui l’errore è stato commesso, con sanzione ridotta a un ottavo.

* * *

Rimborsi più rapidi dall’Agenzia con accredito diretto sul conto corrente

In questi giorni, l’Agenzia delle Entrate sta chiedendo ai contribuenti interessati dalle procedure di rimborso, tramite PEC o posta ordinaria, di comunicare il proprio codice IBAN per ricevere le somme dovute direttamente sul conto corrente, senza alcun ulteriore aggravio economico. In tal modo l’erogazione potrà essere velocizzata e sarà più sicura.

Le persone fisiche interessate da questa nuova tornata di rimborsi sono circa centocinquemila. Tra queste c’è anche chi ha presentato il modello 730 in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare i conguagli.

¹ Cfr. art. 13 del D. Lgs. n. 471/97.

A esse si aggiungono circa cinquantamila società che hanno richiesto il rimborso dell'IRES con la dichiarazione annuale dei redditi.

* * *

Indagini finanziarie solo con anomalie significative

Lo scorso 6 agosto è stata pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 25, contenente le linee guida per l'attività di contrasto all'evasione per l'anno 2014. Schematicamente, vengono ripresi i criteri delle circolari precedenti, distinguendo i controlli a seconda dei soggetti e delle attività da porre in essere.

Per quanto concerne i grandi contribuenti, gli accertamenti dovranno concentrarsi in special modo sulle fattispecie che rappresentano una reale evasione o elusione d'imposta, come, ad esempio, fenomeni di delocalizzazione dei redditi verso paradisi fiscali.

Passando alle imprese di minori dimensioni e ai lavoratori autonomi, sul versante degli studi di settore, si evidenzia l'opportunità di riscontrare la sussistenza dei requisiti utili per fruire del regime premiale².

Sul versante del "redditometro", infine, è predisposto l'applicativo "VE.R.DI.", destinato ad analizzare il livello di rischio delle persone fisiche, fondato, come noto, sulla discrasia tra reddito dichiarato e spese sostenute. Anche in tal caso, verrà dato rilievo a scostamenti significativi, per rinvenire la vera evasione.

* * *

Sindaci delle S.r.l. al test della revoca

In seguito alle novità apportate dal D.L. n. 91/2014 convertito, i soci delle S.r.l. interessate si stanno interrogando circa l'opportunità di mantenere o meno l'organo di controllo o il revisore legale nelle proprie società. Si ricorda, infatti, che l'art. 20, comma 8, del D.L. n. 91/2014 convertito ha abrogato il secondo comma dell'art. 2477 c.c., che imponeva la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle S.r.l. con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a..

La novità presenta ricadute su tutte quelle S.r.l. recanti un capitale sociale pari o superiore ad Euro 120.000 (Euro centoventimila). Per esse, infatti, è venuto meno l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore.

Considerato che il D.L. n. 91/2014 non conteneva specifiche norme di decorrenza, per l'applicazione della citata disposizione si erano riproposte le soluzioni elaborate in relazione

²Cfr. art. 10 del D.L. n. 201/2011.

all'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto di Euro 120.000 (Euro centoventimila). La questione sopra sintetizzata è stata risolta in sede di conversione in legge del citato D.L..

Nell'art. 20, comma 8, infatti, è stato precisato che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina correlato all'entità minima del capitale sociale "costituisce giusta causa di revoca".

Per porre termine all'incarico sindacale, di conseguenza, occorre procedere per il tramite di una decisione (in via assembleare o extra-assembleare) di revoca da parte dei soci; diversamente, l'organo di controllo resterebbe in carica fino alla scadenza del mandato. Resta, invece, l'obbligo dell'organo di controllo se l'atto costitutivo (statuto) della società prevede la nomina dell'organo di controllo quando il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. e la società abbia un capitale sociale uguale o superiore ad Euro 50.000 (Euro cinquantamila)³.

* * *

Bilancio più "sicuro" se segue i principi contabili O.I.C.

Con l'inserimento degli articoli 9-bis e 9-ter nel D. Lgs. n. 38/2005 ad opera del decreto "competitività"⁴, sono stati riconosciuti il ruolo e le funzioni dell'O.I.C..

La norma prevede (art. 9-bis) che l'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili, emani i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile e fornisca supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile ed esprima pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche. Nell'esercitare tali funzioni, l'O.I.C. persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta. Partendo dal presupposto che i documenti emanati dall'O.I.C. siano conformi alla legge, se il redattore del bilancio adotta tali principi, significa che sta applicando tecniche e criteri conformi alle previsioni normative, indicate da un autorevole organismo professionale, il cui ruolo è oggi riconosciuto dalla legge. Il bilancio che ne consegue è pertanto un bilancio in grado di rispettare i presupposti di chiarezza, verità e correttezza previsti dall'art. 2423 del Codice civile.

Al contrario, il redattore del bilancio che non adotti i principi contabili O.I.C. non sta necessariamente ponendo in atto un comportamento illecito, a condizione però che possa

³ Cfr. massima 23 luglio 2014 del Consiglio notarile di Roma.

⁴ D.L. n. 91/2014, conv. L. 11 agosto 2014, n. 116.

dimostrare che il comportamento contabile adottato, non allineato a quanto previsto dai principi contabili, è comunque conforme alle previsioni normative.

* * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.


Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta
